GMBH

FOGLIO INFORMATIVO N. 19

"CREDITI DI FIRMA"

CONTRATTO QUADRO PER EMISSIONE DI SINGOLI IMPEGNI DI GARANZIA SOTTOSCRITTI DALLA BANCA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

VOLKSWAGEN BANK GmbH

soggetta ai controlli di Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91, 00184 ROMA; con sede legale a Braunschweig, Gifhorner Straße 57 (Germania), iscritta al Registro Commerciale della Pretura di Braunschweig al numero HRB 1819, codice fiscale italiano 12513730155, aventi sedi secondarie in Italia, di cui una in Milano, Via Grosio n. 10/4, R.E.A. n. 1561985 e una in Verona, Viale G. R. Gumpert n. 1, R.E.A. n. 290658.

Codice ABI: 03105

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 53841

Telefono: 02 – 330.271 E-mail: Fidi@vwfs.com Sito web: www.vwfs.it

CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

La Banca valuta la concessione di 'Crediti di Firma', esclusivamente, alla propria clientela societaria/corporate che abbia rapporti contrattuali già instaurati e consolidati con la stessa, sia essa residente o non residente, previa corresponsione di commissioni e del rimborso di ogni costo e/o onere accessorio (i.e. spese; costi; imposte ecc.).

(<u>Tipologia e Struttura dell'Operazione</u>) Il "Credito di Firma" (e relative operazioni di emissione di ogni singolo impegno di firma) è un autonomo rapporto contrattuale mediante il quale la Banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di "dare", di "fare" o di "non fare" di un cliente e/o assume, nell'interesse di quest'ultimo, un debito in veste di obbligato a titolo di garanzia esponendosi al rischio, nel caso in cui il Cliente divenga inadempiente, di dover adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del Cliente. Tale operazione viene realizzata in varie forme definibili ciascuno come singolo "<u>Impegno di Garanzia</u>" (in genere fidejussione - cfr. oltre -) attraverso le quali la Banca mette la propria firma a disposizione del Cliente prestando una fideiussione (cd. "<u>credito di fideiussione</u>").

Potrebbe anche essere effettuata, ove previsto dal "contratto quadro" e/o mediante specifica negoziazione preventivamente intercorsa con il Cliente ed effettuata per iscritto, mediante "avallo" o "per accettazione": (a) la Banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale (cd. "credito di avallo"); (b) la Banca proceda, per iscritto, ad autorizzare il Cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle (cd. "credito di accettazione").

(<u>La Fidejussione</u>) Circa la "fidejussione", che può essere emessa nell'ambito del contratto quadro di "Credito di Firma" per ogni singolo impegno di garanzia, la Banca nel rilasciare la fidejussione, presta garanzia a favore di terzi (beneficiari) per conto di un proprio Cliente (debitore principale), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempimento. Si configura come il contratto mediante la Banca quale *fidejussore* si obbliga verso il creditore (beneficiario), al fine di garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui (debitore/ordinante) che, nella fattispecie, è il Cliente della Banca. Trattasi di garanzia personale in forza della quale il *fidejussore* risponde con il suo patrimonio dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal debitore/ordinante. Il *fidejussore* di regola è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito ma può essere pattuito il beneficio della "preventiva escussione" o che il singolo "Impegno di Garanzia" sia "a prima richiesta".

Generalmente in ogni atto di fidejussione viene indicato un termine di scadenza, tuttavia le fidejussioni a favore dello Stato e degli Enti Pubblici possono essere rilasciate a tempo indeterminato (es.: fidejussioni con durata fino a "collaudo lavori").

GMBH

In caso di escussione della garanzia emessa, la Banca provvederà al pagamento, dietro semplice richiesta scritta, del beneficiario, all'esito procederà immediatamente ad addebitare l'importo complessivo al Cliente sul conto corrente del medesimo e ciò indipendentemente e senza che abbia alcun effetto l'eventuale opposizione del Cliente stesso.

Le garanzie possono essere: (i) <u>Attive</u>, emesse a favore dei Clienti; (ii) <u>Passive</u>, emesse dalla Banca per ordine e conto del Cliente, in presenza di linea di credito concessa allo stesso.

Inoltre, le garanzie possono essere: (I) <u>Domestiche</u>, quando sia ordinante che beneficiario sono entrambi residenti e la garanzia sia assoggettata alla legislazione italiana; (II) <u>Internazionali</u>, quando coinvolga soggetti non residenti o comunque quando la garanzia sia assoggettata a legislazioni e/o norme diverse dalla legislazione nazionale (in tal caso, anche se le parti coinvolte dovessero essere tutte residenti).

Nei "crediti di firma" assumono particolare rilevo le c.d. "fideiussioni passive", cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo - normalmente a prima richiesta - nell'interesse di un proprio cliente.

Nelle "fideiussioni passive" la Banca assume l'obbligo di pagare ad un "terzo" (creditore) l'importo da questi indicato come dovutogli dal cliente (debitore principale).

(Principali obblighi del Cliente)

Il Cliente ha l'obbligo:

- di effettuare tutti i pagamenti per l'intero importo e puntualmente nei termini contrattualmente stabiliti (commissioni, costi, imposte ecc.)
- di rimborsare per intero e immediatamente gli importi pagati dalla Banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della escussione del singolo Impegno di Garanzia, oltre agli interessi di mora ove sussistano ritardi o inadempienze agli obblighi di pagamento;
- (ove previsto contrattualmente) di prestare, su richiesta della Banca, idonea contro-garanzia (per conseguente importo anche commisurato mediante percentuale calcolata e determinata sull'importo stesso -, durata e medesima tipologia).

Con evidenza che:

• il Cliente rinuncia a svolgere ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE	
Importo massimo del singolo "Impegno di Garanzia"	pari all'importo complessivamente concesso (sempre corrispondente a quello <i>pro tempore</i> vigente)
Durata massima Contratto (e "Impegni di Garanzia")	sino a revoca – per i singoli "Impegni di Firma" alla scadenza o all'atto di liberazione della Banca nelle forme contrattuali (ad es. restituzione originale garanzia o quietanza)
Spese di registrazione (applicate al momento dell'apertura)	24,00 Euro (<i>una tantum</i>)
Commissione percentuale (applicata con la periodicità di addebito prevista)	1,60 % (*) (*) Importo massimo, salvo specifica negoziazione tra le Parti (per iscritto).
Importo minimo commissione percentuale (**)	40,00 Euro (**) (**) Importo minimo, salvo specifica negoziazione tra le Parti (per iscritto).
Modalità di addebito commissioni	addebitata sul conto corrente presso la Banca
Periodicità di addebito commissioni	annuale (corrisposta integralmente in via anticipata)
Metodo di calcolo	percentuale annua applicata sull'importo dell'"impegno di firma" calcolato in ragione di un dodicesimo per ciascun mese o frazione di mese

GMBH

Spese di autentica di ciascun Impegno di Garanzia (ad es. applicate all'atto dell'emissione fideiussione)	Sempre a carico del Cliente (cfr. sotto "Spese a carico esclusivo del Cliente"
Commissione per il rilascio del singolo Impegno di Garanzia	0,00 Euro
Commissione per richiesta di proroga del singolo Impegno di Garanzia	0,00 Euro
Spese per modifica o proroga del singolo Impegno di Garanzia	0,00 Euro
Spese per invio Comunicazioni Periodiche (ad es. Postali o per invio anche di comunicazioni periodiche)	2,50 Euro
Spese per informazioni telefoniche / postali e fotocopiatura documenti	0,00 Euro
Spese per ricerche di archivio (ricerche su documenti non più disponibili a sistema informatico)	5,00 Euro
Commissione di messa a disposizione dei fondi	0,50% trimestrale dell'importo affidato
Altre Spese	Specificatamente previste a seguito di specifica richiesta e, in tal caso, preventiva approvazione e negoziazione
Tasso di mora	[(TEGM + X) * 1,25] + 4 PUNTI, ove X è la maggiorazione media del cd "complesso degli altri prestiti", come riportato nel più recente decreto del Ministero delle Finanze per la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi, tempo per tempo pubblicato. In ogni caso, il tasso sarà sempre calcolato e ricondotto nei limiti di Legge.
Spese a carico esclusivo del Cliente	 Sono a carico esclusivo del Cliente: eventuali costi di autenticazione della fideiussione (ad es. notarili) o per servizi accessori; imposte secondo la normativa tempo per tempo vigente (ad es. imposta di bollo); Spese, oneri e costi per modifica degli impegni di garanzia (anche di ogni singola fidejussione); Spese per escussione anche parziale;
	 Ogni ed ulteriore spesa o competenza notarile o applicabile per Legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso e Tempi massimi di chiusura del rapporto e Risoluzione di diritto (1456 c.c.)

Il Contratto di "Credito di Firma" è a tempo indeterminato, in relazione ad esso:

(i→) (Art. 8) il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con comunicazione scritta senza necessità di preavviso e senza spese di chiusura. A far data dal Giorno Lavorativo Bancario successivo alla ricezione della richiesta di recesso del Cliente il Credito di Firma si intenderà cessato, fermo restando ogni impegno di garanzia in essere (cfr. oltre Condizioni specifiche delle fidejussioni) con, conseguente, obbligo di pagamento da parte del Cliente nei confronti della Banca.

GMBH

In caso di recesso, al Cliente non verrà addebitata alcuna penalità, fermo restando il suo obbligo di pagare alla Banca per intero e senza ritardo alcuno tutte le commissioni, spese ed ogni altro costo derivante dall'esecuzione delle relative operazioni e/o rimborsare l'intero importo conseguente all'escussione della fidejussione. In seguito al recesso dal contratto nessuna ulteriore operazione di credito di firma potrà più essere sottoposta alla Banca né approvata da quest'ultima.

Il tempo massimo di chiusura del rapporto da parte della Banca nel caso di, contestuale, chiusura del rapporto di conto corrente è di n° 60 giorni con liquidazione del saldo positivo (da parte della Banca) o negativo (da parte del Cliente)

- (ii→) (Art. 9) la <u>Banca</u> può esercitare il diritto di <u>recesso</u> dal Contratto, ovvero anche la revoca anche parziale mediante comunicazione scritta da inviarsi al Cliente (c/o sede legale o domicilio eletto in contratto), con il <u>preavviso</u> di almeno n. 15 (quindici) giorni.
- (iii→) (Art. 10) La Banca può dichiarare la <u>risoluzione di diritto</u> ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con <u>effetto</u> <u>immediato</u>, nel caso si verifichi l'inadempimento da parte del Cliente anche ad uno solo degli obblighi ad esso derivanti dal Contratto stesso e, tra gli altri, in particolare:
 - a. Venir meno venir meno, per qualsiasi causa, motivo o ragione, della classificazione di Cliente del Gruppo Volkswagen;
 - b. utilizzo per finalità differenti da quanto dichiarato;
 - c. mutamento di attività societaria;
 - d. modifica del controllo societario (cd. "change control") se il Cliente non paga alla Banca, anche parzialmente, le commissioni e le spese previste nel presente contratto;
 - e. se il Cliente non paga o non rimborsa, anche parzialmente, nei termini/nelle scadenze/ contrattuali gli interessi e/o ogni altro costo, spesa, imposta prevista e/o dovuta ai sensi del Contratto e/o nei singoli Impegni di Garanzia:
 - f. mancato pagamento o rimborso anche parziale che costituisca inadempimento del Cliente rispetto a qualsivoglia altro e/o ulteriore affidamento o impegno di garanzia assunto dalla Banca
 - g. nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o egli sia sottoposto ad altra procedura concorsuale, anche non giudiziale ed anche se volontaria (i.e. avviata dal Cliente stesso), avente analogo effetto;
 - h. il Cliente sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso;
 - i. contenziosi e situazione di pre-contenzioso tra il Cliente e la Banca;
 - j. mutamento significativo negativo che possa pregiudicare la capacità del Cliente di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
 - k. inadempimento o falsità in dichiarazioni (anche iniziali) e informazioni obbligatorie e a rendersi nel corso del rapporto dal Cliente alla Banca;
 - I. il Cliente ometta di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in relazione ai rapporti ed alle operazioni in essere con la Banca, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio (art. 42 D. Lgs. N. 231/07 come modificato dal D. Lgs n. 90/17 e dal D. Lgs. n. 125/09 e ss. m. e i.).
 - m. verificarsi di un "evento rilevante" o "giusta causa" che sia o possa risultare pregiudizievole su uno o più Impegni di Garanzia;
 - n. il Cliente abbia operato cessione di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - o. sussistano condanne, anche non definitive, a carico del Cliente ovvero di esponenti aziendali o loro sottoposti per responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Condizioni specifiche della fideiussione - Estinzione del rapporto

La fideiussione si estingue alla data di scadenza pattuita ovvero anticipatamente nel caso di liberazione della Banca da parte dal beneficiario della fideiussione stessa. In tal caso, la liberazione avviene allorquando il beneficiario provveda a restituire alla Banca il testo originale della fideiussione o non dichiari di ritenere la Banca sciolta senza riserve dall'impegno fideiussorio o, comunque, la Banca sia posta nel possesso del titolo quietanzato a seguito del pagamento dell'obbligazione assunta.

Clausole che concernono i mezzi di tutela/risoluzione stragiudiziale di cui il Cliente può avvalersi

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai recapiti riportati nella sezione "Informazioni sulla Banca". Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché e a condizione espressa che contengano e possano correttamente determinare gli estremi del Aggiornato al 16/10/2020

Pagina 4 di 6

GMBH

ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente (o di apposito delegato avente i poteri) e sia possibile acquisire l'attestazione/prova della data di invio ricezione.

La Banca risponde entro n. 30 giorni dal ricevimento. Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 11/2010 e ss. m. e i., il predetto termine è ridotto a n. 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili. In particolare, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere alla giurisdizione ordinaria, anche ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.lgs. n. 28/2010 e ss. m. e i. dovrà rivolgersi necessariamente ed in via esclusiva, ad uno dei seguenti organismi:

- all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in presenza di preventivo reclamo; per informazioni consultare il sito internet <u>www.arbitrobancariofinanziario.it</u> o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario (CBF), anche in assenza di preventivo reclamo; per informazioni consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it

Le Parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Il Cliente mantiene, comunque, il diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Clausole che concernono l'azione giudiziale: ii Foro Competente

Foro esclusivamente competente per eventuali controversie (siano esse di interpretazione, assolvimento delle obbligazioni, avvio di azioni di esecuzione) è quello di Milano, per tipologia di Cliente o natura di attività professionale per la quale è concessa non sussistendo alcuna condizione per l'applicazione delle disposizioni di cui al Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005).

LEGENDA

Credito di firma	operazione mediante la quale la Banca si impegna, in varie forme e a determinati costi e con diritto di rimborso, a far fronte a eventuali inadempimenti di un proprio Cliente alle obbligazioni assunte dal medesimo.
Fideiussione bancaria	la fideiussione bancaria è la forma tecnica mediante la quale la Banca si impegna in proprio a garantire l'adempimento del Debitore (i.e. il Cliente) nei confronti di un determinato Creditore, conseguentemente, ad assolvere alle obbligazioni del Cliente ove si verifichino le condizioni per l'escussione.
Clausola di escussione "a prima richiesta"	Si intende che la garanzia prevede che, in caso si verifichino le condizioni, si provveda all'immediato versamento delle somme non pagate dal Cliente al beneficiario, alla ricezione di semplice richiesta da parte del Creditore, in via autonoma e indipendente rispetto al debitore principale (Cliente) ed a qualsivoglia richiesta formulata o meno a quest'ultimo. In caso di escussione della garanzia da parte del beneficiario, la Banca ha comunque il diritto di ottenere dal Cliente l'immediato rimborso di quanto versato in forza della garanzia prestata.

 $\mathsf{G}\,\mathsf{M}\,\mathsf{B}\,\mathsf{H}$

seguito di pagamento al Creditore).
